



MARCO CANNIZZO
Notario

N. 9752 del Repertorio

N. 54633 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventittré, il giorno sette del mese di marzo.

17-3-2023

In Catania, nel mio studio sito in Via Vittorio Emanuele Orlando n.43.

Intanzi a me l'attor Marco Cannizzo, Notario in Catania, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

sono presenti i signori:

- BUA SPIRANIO MASSIMO, nato a Catania (CT) il 5 dicembre 1992, codice fiscale BUAPNM12TUS0351Y, residente in Catania Via Riloro n.20;

- FERRONE ALESSANDRO, nato a Catania il 9 febbraio 1990, codice fiscale FRRDGN08JUS0351M, residente in Siracusa Via del Crocifisso n.60/B;

- PISTORIO ALFIO, nato a Catania il 15 agosto 1977, codice fiscale PSTLPR27N15C351Z, residente in Zafferana Etnea (CT) Via IV Novembre n.73;

- FALCONE MARIA, nata a Caltagirone (CT) il 9 maggio 1977, codice fiscale FICMRA77R49B428L, residente in Aci Castello (CT) Via Federico de Roberto n.10;

- ZAGARRIO ANDREA, nato a Catania il 29 dicembre 1963, codice fiscale ZGRNUR67TPOC351T, residente in Belpasso Via M. Piva n.10;

- MIRABELLA CINZIA RITA, nata a Catania il 16 maggio 1967, codice fiscale MRECFR67F56C351M, residente in Tremestieri Etneo (CT) Via degli Ulivi n.13;

MIRABELLA MARIO ANTONIO, nato a Catania il 16/05/1967, codice fiscale MREXND67PE10C351K residente a San Giovanni La Punta (CT) in via Catanzaro n. 5.

Detti componenti, della cui identità personale, io notaio sono certo, con il presente atto, dichiarano di convenire e stipulare quanto segue.

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"UNIONE NAZIONALE PER L'EQUILIBRIO SOCIALE - APS", sede Territoriale provincia di Siracusa da ora in avanti denominata con sigla "U.N.E.S. APS Sede Territoriale Siracusa", con sede a Francoforte (cap. 96015) in Via Luigi Rizzo n. 35. L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Francoforte (SR) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove, purché in Italia. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello

REGISTRATO A
CATANIA
il 17 marzo 2023
al n. 5706

Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale, Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme prevalenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di Euro 1.000,00 euro.

ART. 4 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale ai sensi della legge 328/2000 (Società Civile) e indipendentemente, democratica, apolitica, federativa e acconfessionale.

Persegue attività di sostegno, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi o non associati di una o più delle attività di interesse generale, meglio precisate nello statuto allegato, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione rivolge la sua attenzione alla formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle concorrenza economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondario e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo) è composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Falcone Maria

Vicepresidente - Mirabella Cinzia Rita

Consigliere - Mirabella Maria Antonio

ART. 6 Il primo esercizio si svolgerà in data 31/12/2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Gli scopi e la disciplina dell'associazione sono contenuti nello statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datale ai componenti.

Il presidente viene delegato a curare gli adempimenti necessari all'iscrizione dell'associazione nel registro persone giuridiche e del Registro Nazionale dei Partiti e di apporre al presente atto ed alla statuto allegato tutto le eventuali modifiche o integrazioni richieste al riguardo.

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convergono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.31 Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117.

I componenti dichiarano di essere stati informati da me Notaio sulla normativa contenuta nel codice in materia di protezione dei dati personali (art.13 del Regolamento EU n.679/2016 - GDPR), che ha modificato il Decreto Legislativo n.136/2003, e liberamente mi consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali, per tutte le relative finalità, nonché, a mia completa discrezione, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerandomi espressamente da ogni responsabilità al riguardo, rinunciando pertanto a qualsiasi tutela del segreto professionale.

Richiesto al Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura ai componenti, che l'approvano e confermano. Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio, consta di due fogli per pagina sei.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti ventuno.

F.to Sp. Mario Massimo Ivo

F.to Alessandro Petrone

F.to Alfio Pastore

F.to Maria Falcone

F.to Andrea Zagario

F.to Mirabella Cinzia Rita

F.to Mirabella Maria Antonio

F.to Marco Cannizzo Notaio

STATUTO
U.N.E.S. APS Siracusa

Art. 1 Costituzione (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 118 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") o successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "UNIONE NAZIONALE PER L'EQUILIBRIO SOCIALE - APS Sede Territoriale di Siracusa", per brevità anche denominata "U.N.E.S. APS Siracusa", con sede legale nel Comune di Francoforte, in via Luigi Rizzo n. 35 e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, se nello stesso comune.

Può istituire nel territorio nazionale uffici o delegazioni regionali e mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa.

Art. 2 Sede (Scopo, finalità e attività)

L'associazione persegue attività di sostegno, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

1. l'associazione, in particolare, promuove e assicura la tutela, sul piano informativo preventivo, contrattuale e giudiziale risarcitorio, dei fondamentali diritti, patrimoniali e non patrimoniali: di natura economico-patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, alla trasparenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi privati e pubblici; di natura informativo-divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, nonché il diritto alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e tra gli utenti; di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario ed obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori;

2. promuovere i valori della solidarietà e del mutuo soccorso come momenti chiave di aggregazione e di sostegno alle persone nella risoluzione delle maggiori problematiche sociali;

3. garantire alla collettività un servizio di soccorso sociale che si ponga come obiettivo la difesa del principio di equitas nel tessuto sociale ed economico italiano al fine

Art. 1
Aut. n.
56633

[Circular stamp: U.N.E.S. APS Siracusa]
[Handwritten signatures and notes:]
Alf. Odone
Michele Polce
C. Polce
Alessandro Polce
Alessandro Polce

di equilibrare tra le parti le sperequazioni derivanti dall'attuale crisi economica; il servizio di soccorso sociale si realizzerà attraverso la creazione di sportelli di segretariato sociale volti a fornire informazioni e ad orientare il cittadino per l'accesso agli strumenti di tutela più adeguati;

4. tutelare i diritti di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, ai trasporti, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, della assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, ai servizi telefonici ed elettronici, nonché in materia urbanistica ed edilizia, e in tutti gli altri servizi utili al cittadino-consumatore;

5. promuovere, valorizzare e tutelare la dignità delle persone che versano in uno stato di disagio economico, familiare o sociale allo scopo di consentirne il reinserimento attivo nella società;

6. diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti e opportunità offerte a favore dei soggetti che si trovano in una situazione di disagio, povertà, di sovraindebitamento anche a seguito di comportamenti vessatori da parte di Banche e finanziarie, attraverso la promozione di corsi di formazione, convegni, seminari e ogni altra iniziativa pubblica e privata;

7. promuovere, in particolare, tra i cittadini la conoscenza della legge ex lege 3/2012 oggi surrogata dalla legge 155/2017 (c.d. salvasoldi) e successive modifiche, (c.d. salvasoldi), che ha introdotto in Italia il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento per i soggetti non fallibili ed i consumatori, anche tramite l'organizzazione di sportelli, punti di ascolto e progetti di segretariato sociale su tutto il territorio nazionale;

8. promuovere la costituzione capillare in tutto il territorio italiano di Organismi di composizione della Crisi da sovraindebitamento sia attraverso gli sportelli di segretariato sociale ai sensi della legge 328/2000 e sia per il tramite dei Comuni con l'ausilio delle necessarie e adeguate figure professionali referenti abilitate secondo quanto previsto dal D.M. legge 202/2014;

9. sostenere la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative;

10. promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per la società italiana;

20. agire in ogni sede giurisdizionale anche costitueresi parte civile nei processi penali, partecipando alle procedure di conciliazione o/o mediazione;

21. contrastare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva.

22. ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori o degli utenti.

23. promuovere una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini;

24. sostenere l'azione dello Stato nell'asportamento delle responsabilità penali in danno di consumatori, risparmiatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/98.

L'associazione rivolge la sua attenzione alla formazione, informazione e tutela di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori, risparmiatori e utenti con particolare riguardo a quelli svantaggiati sul piano economico e sociale. L'Associazione non potrà in alcun modo assumere il carattere della formazione politica.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'adesione degli associati e non prevede il diritto di recesso, o qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondario e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono la finalità della stessa e che partecipano alle attività

dell'associazione con la loro opera, con la loro competenza e
responsabilità.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, stato e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di astenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi assembleari.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla proposta secondo criteri non discriminatoria, coerenti con la finalità perseguita e la attività di interesse generale svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Associato ha carattere permanente e può venire perso solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violano tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 Purposi (Dignità e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno nelle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Notice Taken - All. P. H. C.
 Cambridge 6/10/1881
 Notice Taken - All. P. H. C.
 Cambridge 6/10/1881

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti;
- versare la quota associativa secondo l'importo, la modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 Soci (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Viene escluso l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arretra danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione: gli associati possono essere esclusi dall'Associazione per morosità, per motivi indegni o per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione o gli altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e comunicati all'associato. Gli eventuali richiami e la qualifica di associato verranno momentaneamente sospesi per un termine non inferiore a 15 giorni durante il quale l'associato stesso potrà, in forma scritta, presentare gli argomenti a propria difesa al consiglio direttivo, il quale lo esaminerà entro e successivamente 15 giorni.

L'associato può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione.

La dichiarazione di recesso ha effetto per lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 4 degli associati.

Art. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alle quale risponde direttamente o dalla quale può essergli, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Entra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare il programma di attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per 5 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se mancano i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'continuo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci con diritto al voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei soci presenti o rappresentati. Nel computo dei voti non si terrà conto degli astenuti. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Generale devono essere riportate nel registro dei verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori.

Art. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, vendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, e secondo dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota interpretativa al bilancio.

Art. 15 **Comitati delle sedi territoriali**

I Rappresentanti delle delegazioni Regionali e Provinciali sono eletti dal Consiglio Direttivo, con preferenza dei suoi fondatori.

Dette cariche hanno la durata di tre anni e non coincidono con il rinnovo del CE. Esse potranno essere revocate prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CE dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza, con analogia modalità, procedura e tutela previste per l'esclusione dei soci individuate dall'art. 5.

Art. 17 Rappresentanti delle sedi Regionali e Provinciali

I Rappresentanti Regionali e Provinciali curano gli interessi dell'Associazione nel loro territorio di riferimento e danno assistenza ai soci in esso residenti.

I Suppleventanti di cui sopra organizzano con i soci del loro territorio riunioni delle quali relazionano l'Assemblea e il CD c. per le province, ai rappresentanti regionali.

Non potrà esserci contemporaneamente più di un rappresentante regionale e provinciale per zona di riferimento.

Art. 18 (Distancio social e informativa social)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

✓ 255 1116 0020 0000

L'associazione deve pubblicare annualmente e rendere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate >

Letter to your friend:

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 19 (Liberty)

Seleziona il tuo libro preferito tra i seguenti:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni nell'Organo

di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
I libri sociali non hanno l'obbligo di viduazione preventiva ma solo facoltativa. Pertanto l'associazione istituisce un archivio libero per la trascrizione dei libri sociali.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: fare richiesta scritta all'organo di amministrazione.

Art. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario al fine dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

della legge, ed altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche o, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Giuseppe Maria Ben

Alessandro

Alfredo

Andrea

Roberto

Simone

Giuseppe

Luigi



